



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Indicazioni operative per lo smaltimento di sottoprodotti derivanti da attività di depopolamento sul territorio ligure in zone di restrizione per la PSA
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Prevenzione sanità animale e sicurezza alimentare - Ufficio veterinario regionale
Dipartimento Competente	Direzione generale di area Salute e servizi sociali
Soggetto Emanante	Elena NICOSIA
Responsabile Procedimento	Rosanna Tindara MICALE
Soggetto Responsabile	Elena NICOSIA

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 19 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

VISTI:

- Il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera Testa rilevante ai fini del SEE;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 che ha inserito quali zone soggette a restrizioni II i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria insistenti nella zona infetta e quali zone soggette a restrizioni I i comuni delle regioni Piemonte e Liguria a confine con la zona infetta;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1409 recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594;
- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 2/2026 avente per oggetto "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana – criteri di ripartizione somme di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29.";
- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 6/2026 avente per oggetto "Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana nel sub-cluster Piemonte-Liguria";
- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 4/2026 avente per oggetto "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana";
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29;

RICHIAMATI:

- Le linee guida "Nuove Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 e del Regolamento (UE) 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del

regolamento (CE) n. 1069/2009” trasmesse con nota prot. DGISAN n. 0017956-23/04/2025;

- la DGR 120/2022 di approvazione del PRIU (Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della PSA) della Regione Liguria;
- la DGR n. 264/2022 di Approvazione della proposta di Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) per l’anno 2022;
- la DGR n. 961/2022 “Misure di biosicurezza per Peste Suina Africana - Assegnazione ad ALISA del riparto del DM 29/04/2022 di 3.343.548 €”;
- la DGR n. 938/2022 “Indicazioni per la gestione dei capi di suini selvatici abbattuti durante azioni di caccia, di controllo o depopolamento in Zona di restrizione I e II per la PSA”;
- la DGR n. 956/2023 “Istituzione dei Gruppi operativi territoriali (GOT) in Liguria ai sensi della Ordinanza Commissario straordinario PSA n. 5/2023 e indirizzi applicativi per la ricerca di *Trichinella* ai sensi della DGR 568/2023”;
- la DGR n. 557/2023 “Disposizioni relative al depopolamento del Cinghiale”, con la quale, tra l’altro, si autorizzavano gli ATC “a coinvolgere nelle attività di depopolamento previste nelle zone di restrizione I e II, tutti i cacciatori in possesso di porto di fucile e assicurazione in corso di validità [...] previo assolvimento degli obblighi formativi inerenti la biosicurezza;
- la DGR n. 327/2024 “Potenziamento attività di depopolamento cinghiali selvatici per contrasto PSA.”;
- la DGR n. 242/2026 “Utilizzo delle risorse assegnate a Regione Liguria ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 2/2026 criteri per l'erogazione di contributi per l’allestimento di siti di interrimento autorizzati per scarti di macellazione (viscere e pelli) di cinghiali negativi alla PSA abbattuti in zone di restrizione PSA. impegno e liquidazione di euro 100.000,00 a favore di ATS Liguria sul cap. di uscita U0000005471”;
- il DD n. 5238/2026 “Indicazioni operative per lo smaltimento di prodotti derivanti da attività di depopolamento sul territorio ligure”;
- il DD n. 5888/2026 “Revoca in autotutela del DD n. 5238/2026 ad oggetto “Indicazioni operative per lo smaltimento di prodotti derivanti da attività di depopolamento sul territorio ligure”;

CONSIDERATO che a seguito della nota ministeriale prot. DGISAN n. 0038209 del 04/08/2026 ad oggetto “Gestione dei visceri derivanti da cinghiali abbattuti nelle zone soggette a restrizione per peste suina africana.”, con la quale sono state fornite indicazioni non chiare in merito alla gestione dei visceri derivanti da cinghiali abbattuti nelle zone di restrizione come sottoprodotti di origine animale (SOA), con DD n. 5888/2026, il suddetto DD n. 5238/2026 è stato revocato in autotutela;

DATO atto della richiesta di chiarimento al Commissario Straordinario PSA sui diversi punti della nota DGISAN n. 0038209 del 04/08/2026, formulata da Regione Liguria con nota Prot. n. 0416630 del 12/08/2026, con la quale è stata trasmessa anche la proposta di procedura oggetto del presente atto;

PRESO ATTO altresì della risposta formulata dal Commissario Straordinario alla PSA di cui alla nota prot. CSPSA-MDS-P n. 0000809 del 08/09/2026 nella quale ribadisce che (...*omissis*...) “l’applicazione della deroga prevista dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (CE) n. 1069/2009 costituisce una fattispecie distinta rispetto a quella prevista dalla lettera b) del medesimo

articolo. La lettera b) disciplina infatti lo smaltimento mediante incenerimento o sotterramento nelle zone isolate, mentre la lettera e), in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia e al ricorrere delle condizioni previste dalla disposizione, consente all'Autorità competente locale di autorizzare lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale mediante incenerimento o sotterramento in loco, in condizioni idonee a prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e animale. Tale possibilità è espressamente richiamata anche dalle Linee guida nazionali di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009, le quali prevedono che, in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia, lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei SOA possa essere effettuato secondo quanto stabilito dai piani di emergenza per le malattie infettive o, in assenza di specifiche previsioni, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Autorità competente locale anche in considerazione delle difficoltà di recupero e smaltimento dei SOA in alcune aree. Pertanto, qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera e), l'interramento in loco dei visceri può essere autorizzato senza che sia necessario procedere alla preventiva individuazione o classificazione dell'area quale "zona isolata", requisito riferibile alla diversa fattispecie prevista dalla lettera b) del medesimo articolo. Si precisa che per tale fattispecie, per interrimento in loco si intende lo smaltimento dei visceri tramite interrimento nel sito di eviscerazione previa acquisizione dell'esito favorevole del campione prelevato in accordo alla normativa vigente. In attesa dell'esito dell'esame, tutti i visceri sono conservati in contenitori coperti e a tenuta stagna, correttamente identificati ai sensi del Reg. UE n. 1069/2009. Resta fermo che le operazioni di sotterramento dei SOA devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità competente locale per gli aspetti di igiene, biosicurezza e prevenzione dei rischi per la salute animale e la salute pubblica. (...omissis...) Alla luce di quanto sopra, non si ravvisano elementi ostativi, sotto il profilo sanitario, all'applicazione della procedura di interrimento in loco proposta dalla Regione, purché la stessa sia ricondotta alla deroga di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (CE) n. 1069/2009, siano rispettate le relative condizioni e siano acquisiti gli eventuali ulteriori titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente";

RICHIAMATO pertanto l'articolo 19, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (CE) n. 1069/2009 che autorizza l'autorità competente, in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia, a consentire lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale tramite incenerimento o sotterramento in loco in condizioni idonee a prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e animale;

RICHIAMATE altresì le Linee guida nazionali di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009, le quali prevedono che, in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia, lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei SOA possa essere effettuato secondo quanto stabilito dai piani di emergenza per le malattie infettive o, in assenza di specifiche previsioni, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Autorità competente locale anche in considerazione delle difficoltà di recupero e smaltimento dei SOA in alcune aree.

DATO atto dell'Ordinanza del Commissario Straordinario (O.C.) alla PSA 4/2026 del 6 luglio 2026 nella quale all'art. 6 comma 6 riporta "Ogni singolo cinghiale catturato e abbattuto nelle zone soggette a restrizione e nella Zona CEV, deve essere testato per PSA. (omissis). Qualora le condizioni geologiche lo consentano è consentito l'interrimento dei capi ritrovati morti o abbattuti;

PRESO ATTO di quanto stabilito con DGR 242/2026 di riconoscere un contributo straordinario alle squadre di caccia, anche per gruppi di squadre di territori confinanti e per mezzo dei rispettivi AATTCC che presenteranno le richieste ad ATS Liguria, finalizzato all'allestimento nelle zone liguri di restrizione alla PSA dei siti di interrimento degli scarti di macellazione (viscere e pelli) di capi abbattuti, destinati all'autoconsumo e risultati negativi ai test sanitari previa autorizzazione rilasciata dall'ASL territorialmente competente, fino ad un importo massimo di euro 500,00 per ogni singolo sito di interrimento realizzato e autorizzato;

PRESO atto delle disposizioni commissariali di intensificare il depopolamento dei cinghiali anche sui territori indenni da PSA della Liguria, al fine di contrastare l'espansione virale;

RITENUTO pertanto necessario approvare le "Indicazioni operative per lo smaltimento di sottoprodotti derivanti da attività di depopolamento sul territorio ligure in zone di restrizione per la PSA" come da Allegato A al presente atto quale sua parte integrante e necessaria,

RITENUTO altresì opportuno precisare che:

- le operazioni di sotterramento dei SOA devono essere dunque preventivamente autorizzate dall'Autorità competente locale per gli aspetti di igiene, biosicurezza e prevenzione dei rischi per la salute animale e la salute pubblica secondo quanto indicato negli allegati al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali, condivise in sede di GOT regionale PSA;

- l'autorizzazione rilasciata dalla Autorità territorialmente competente locale (ASL) attiene esclusivamente ai profili sanitari e veterinari e non sostituisce gli eventuali provvedimenti di competenza del Sindaco e di altre Amministrazioni, gli eventuali ulteriori procedimenti, autorizzazioni, nulla osta o adempimenti amministrativi per aspetti diversi;

RITENUTO infine, al fine di uniformare le procedure su tutto il territorio ligure approvare il modello di richiesta autorizzazione di cui all'Allegato B ed il documento autorizzativo dei siti di interrimento identificati di cui all'allegato C quali parti integranti e necessarie al presente decreto;

RITENUTO stabilire inoltre che l'autorizzazione si intende rinnovata fino a che è presente PSA in Liguria e comunque decade qualora intervengano segnalazioni di inottemperanza dagli organi di controllo/vigilanza a quanto contenuto in allegato A o nel caso di nuove disposizioni nazionali/regionali;

RITENUTO stabilire infine che le autorizzazioni concesse prima dell'emanazione dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4/2026 e del DD n. 5888/2026 siano comunque da considerarsi valide;

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

DECRETA

1) Di approvare le "Indicazioni operative per lo smaltimento di sottoprodotti derivanti da attività di depopolamento sul territorio ligure" allegato A ed i relativi moduli allegato B e C quali parti integranti e necessari al presente decreto;

2) Di stabilire che:

- le operazioni di sotterramento dei SOA devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità competente locale per gli aspetti di igiene, biosicurezza e prevenzione dei rischi per la salute animale e la salute pubblica;

- l'autorizzazione rilasciata dalla Autorità competente locale attiene esclusivamente ai profili sanitari e veterinari e non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza del Sindaco e di altre Amministrazioni, gli eventuali ulteriori procedimenti, autorizzazioni, nulla osta o adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente per altri aspetti;

3) Di stabilire inoltre che la l'autorizzazione si intende rinnovata fino a che è presente la PSA in Liguria e comunque decade qualora intervengano segnalazioni di inottemperanza dagli organi di

controllo/vigilanza a quanto contenuto in allegato A o nel caso di nuove disposizioni nazionali/regionali;

4) Di stabilire infine che le autorizzazioni concesse prima dell'emanazione dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4/2026 e del DD n. 5888/2026 siano da considerare valide;

5) Di notificare il presente provvedimento al Commissario Straordinario alla PSA, agli Ambiti Territoriali di Caccia, ad ATS Liguria, ai Comuni liguri e al Got regionale;

6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale di Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

ALLEGATO A

PESTE SUINA AFRICANA -PROTOCOLLO PER LO SMALTIMENTO MEDIANTE INTERRAMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI DEPOPOLAMENTO DI CINGHIALI SUL TERRITORIO REGIONALE IN ZONA DI RESTRIZIONE PSA.

1) Riferimenti normativi

- ☐ Ordinanza del Commissario Nazionale per la PSA n. 4/2026
- ☐ Regolamento (CE) n. 1069/2009 articolo 19, paragrafo 1, lettera e),
- ☐ Linee guida nazionali di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 2025
- ☐ Reg. UE 142/2011

2) Oggetto e ambito di applicazione.

Il presente protocollo ha come oggetto lo smaltimento mediante interrimento su siti di proprietà privata e si applica esclusivamente ai sottoprodotti derivanti dai cinghiali abbattuti in attività di depopolamento, comunicate al GOT locale, condotte nelle aree soggette a restrizione ai sensi del Regolamento 594/2023, nonché nelle zone CEV, *i cui individui siano risultati negativi al test PSA eseguito dal laboratorio ufficiale (IZS-PLV) con metodo accreditato e le cui carni siano destinate ad autoconsumo, nei casi previsti dalla O.C. n. 4/2026.*

3) Procedura di richiesta

La richiesta di autorizzazione del sito interrimento è presentata alla struttura competente territorialmente per la gestione della PSA di ATS Liguria ad opera del proprietario del terreno individuato o da suo delegato, secondo quanto riportato in allegato B individuando:

- l'area di interrimento cartograficamente identificata;
- il soggetto gestore del sito;
- le squadre di caccia che possono usufruire del sito (comunque in numero non superiore a 6 , a seconda della capienza del sito e che conducono azioni di depopolamento nelle aree limitrofe a quelle del sito di interrimento).
- capienza massima annuale del sito in kg. di prodotti

Dovrà essere allegata apposita perizia geologica firmata da professionista iscritto all'Ordine dei Geologi, che attesti l'idoneità idrogeologica ed ambientale dell'area individuata e dovrà essere indicata in tale perizia la capienza massima annuale in quantitativi di materiale interrato per sito. Dovrà essere sottoscritto l'impegno a osservare le misure di cui al successivo punto 6).

4) Compiti delle AASSL territorialmente competenti

La struttura competente per la gestione della PSA di ATS Liguria sul cui territorio di competenza insiste il sito di interrimento oggetto della richiesta di cui al precedente punto 3) dopo aver valutato gli aspetti di igiene, biosicurezza e prevenzione dei rischi per la salute animale e la salute pubblica rilascia l'autorizzazione all'interrimento previa verifica della rispondenza a quanto indicato nel presente documento ed invia l'autorizzazione oltre che al richiedente anche alla Regione Liguria Area Salute e al Comune di competenza territoriale per il sito. Il Comune ha 30 giorni dalla data dell'invio dell'autorizzazione per eccepire trascorsi i quali l'autorizzazione si intende con piena efficacia. La durata dell'autorizzazione è legata alla presenza della PSA in Liguria e comunque decade qualora intervengano segnalazioni di inottemperanza a quanto contenuto nel presente documento dagli organi di controllo/vigilanza, dal Comune o nel caso di nuove disposizioni nazionali/regionali .

Le AASSLL territorialmente competenti effettueranno verifiche ispettive a campione casuale o su sospetto sulla rispondenza ai requisiti tecnico- gestionali del sito autorizzato rispetto a quanto indicato al punto 6) nonché alla perizia geologica

5) Verifica dell'idoneità del sito di interramento

La perizia geologica nell'attestazione dell'idoneità idrogeologica ed ambientale dell'area individuata dovrà evidenziare, fra l'altro, di aver valutato il sito in relazione a :

- ☐ fondi valle pianeggianti, interessati dal deposito recente o antico di materiali alluvionali permeabili;
- ☐ prossimità ai corsi d'acqua, rii e impluvi;
- ☐ presenza di aree soggette a rischio elevato di esondabilità;
- ☐ aree in frana, in particolare in quelle interessate da fenomeni "planari" coinvolgenti importanti porzioni di versante;
- ☐ aree prossime a sorgenti, o emergenze idriche comunque definite;
- ☐ aree prossime a pozzi e opere di captazione idropotabili, come individuate dalla normativa di settore.
- ☐ possibile contaminazione di acque superficiali e sotterranee, nonché i vincoli previsti dai Piani Regolatori Comunali avvalendosi eventualmente anche degli elaborati geologici, idrogeologici e geomorfologici allegati agli stessi .

6) Disposizioni per la realizzazione del sito e gestione dello stesso

Il sito di interramento dovrà essere scavato in trincea con apposito escavatore ad una profondità almeno di 1,5 mt. e dovrà essere dotato di recinzione che impedisca accesso a persone ed animali ed idonea segnaletica riportante il divieto di accesso al personale non autorizzato.

Ad ogni interramento dovrà essere posizionato sul fondo della trincea uno strato di calce ed il materiale interrato dovrà essere ricoperto con uno strato di terra di almeno 50 cm di altezza. Le operazioni di posizionamento del materiale da interrare e ricopertura dello stesso dovranno essere eseguite nell'arco della stessa giornata in modo da non permettere esposizione prolungata non protetta del materiale stesso.

Ogni interramento dovrà essere registrato in apposito registro di interramento dove vengono riportati :

- nominativo del conferente
- gli identificativi delle carcasse di origine dei prodotti di eviscerazione e pelli;
- la provenienza dei prodotti in termini di squadre di caccia o responsabili di depopolamento;
- i quantitativi interrati,
- la data di interramento.

Suddetti registri dovranno essere a disposizione degli eventuali controlli effettuati dalle AASSLL territorialmente competenti o da altri organi di vigilanza .

Allegato B

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (CE) n. 1069/2009, DI INTERRAMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI DEPOPOLAMENTO DI CINGHIALI SUL TERRITORIO REGIONALE.

Riferimenti normativi.

- ☐ Ordinanza del Commissario Nazionale per la PSA n. 4/2026
- ☐ Regolamento (CE) n. 1069/2009 articolo 19, paragrafo 1, lettera e),
- ☐ Linee guida nazionali di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 2025
- ☐ Reg. UE 142/2011

Al Direttore della Struttura competente per la gestione della PSA di ATS Liguria

Il sottoscritto _____, proprietario del terreno indicato dalle seguenti indicazioni catastali _____ (allegare stralcio cartografico) e posizionato in Zona di Restrizione PSA _____ (indicare tipologia zona di restrizione per PSA se presente),

RICHIEDE

L'AUTORIZZAZIONE a interrare in tale area i sottoprodotti derivanti dalle attività di depopolamento di cinghiali selvatici risultati negativi al TEST PSA, qualora ricadenti in zone di restrizione e zone CEV, e le cui carni sono destinate ad autoconsumo condotta dalle seguenti squadre di caccia :

- _____
(indicare il num. identificativo della/e squadra/e)

Si individua come soggetto gestore del sito il Sig. _____
(cognome e nome)
nato/a _____ il _____ residente
in via _____ CAP _____ città _____ Prov. _____,
recapito telefonico _____, indirizzo mail _____.

Si allega perizia geologica firmata che attesta l'idoneità del sito sotto il profilo idrogeologico ed ambientale dell'area individuata a tale scopo _____.

Si impegna a tal fine a realizzare e gestire l'interramento secondo quanto riportato nel punto 6) delle disposizioni regionali emanate con Decreto regionale n....

DATA

FIRMA

Allegato C

FAC simile di AUTORIZZAZIONE A INTERRAMENTO DI SOTTOPRODOTTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI DEPOPOLAMENTO DI CINGHIALI SUL TERRITORIO REGIONALE (visceri e pelli) IN ZONA DI RESTRIZIONE PSA (fac-simile)

Visti:

- ☐ Ordinanza del Commissario Nazionale per la PSA n. 4/2026
- ☐ Regolamento (CE) n. 1069/2009 articolo 19, paragrafo 1, lettera e),
- ☐ Linee guida nazionali di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 2025
- ☐ Reg. UE 142/2011

Vista la richiesta presentata dal Sig. _____

In data _____

Per l'autorizzazione di interrimento di sottoprodotti (viscere e pelli) derivanti dalle attività di depopolamento di cinghiali selvatici risultati negativi al TEST PSA e le cui carni sono destinate ad autoconsumo nel sito individuato come segue:

- riportare indicazioni catastali e allegare stralcio cartografico
- posizionato in Zona di Restrizione PSA _____ (indicare zona di restrizione per PSA)

Vista la perizia geologica presentata nella richiesta che attesta l'idoneità idrogeologica e ambientale dell'area destinata all'interramento;

SI AUTORIZZA

Il richiedente ad utilizzare per se e per le squadre di caccia, come sotto individuate il , suddetto sito per l'interramento del materiale indicato in premessa fino alla capienza massima annuale di _____ (indicare quantitativo in kg. desumibile dalla perizia geologica) .

Dovranno essere osservate le modalità di realizzazione gestionale del sito indicate nel punto 6) delle disposizioni regionali emanate con Decreto regionale n.. del....., nonché quanto indicato in perizia geologica, allegata alla presente.

Si individua come soggetto gestore del sito il Sig. _____
(cognome e nome)

nato/a _____ il _____ residente
in via _____ CAP _____ città _____ Prov. _____,
recapito telefonico _____, indirizzo mail _____.

Le squadre di caccia che potranno conferire il suddetto materiale nel sito di cui sopra sono le seguenti :

- _____
(indicare il num. identificativo della/e squadra/e)

La presente autorizzazione è inviata anche al Comune di competenza territoriale per il sito.

Il Comune ha 30 giorni dalla data dell'invio dell'autorizzazione per eccepire trascorsi i quali l'autorizzazione si intende con piena efficacia.

Identificativo atto:

2026-AM-7025

Area tematica:

Salute, Sociale, Sicurezza e Pari Opportunità > Salute e Servizi Sociali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Elena NICOSIA Dirigente Responsabile di Giunta		-	23-09-2026 15:41
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Elena NICOSIA Dirigente Responsabile di Giunta		-	23-09-2026 15:41
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Rosanna Tindara MICALE		-	23-09-2026 14:18

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria

L'Autorizzazione si intende rinnovata annualmente se non intervengono segnalazioni di inottemperanza a quanto sopra dagli organi di controllo/vigilanza, dal Comune o nel caso di nuove disposizioni nazionali/regionali.

La presente autorizzazione attiene esclusivamente ai profili sanitari e veterinari e non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni, eventuali ulteriori procedimenti, autorizzazioni, nulla osta o adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente per altri aspetti;

li ____/____/____

IL Direttore
